

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 32

33° anno

10 febbraio 1990

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I Comunicazioni		
Commissione		
90/C 32/01	Ecu	1
90/C 32/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
90/C 32/03	Aiuti di Stato — C 52/89 (Italia)	3
90/C 32/04	Aiuti di Stato — C 68/89 — 69/89 (Italia)	4
90/C 32/05	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	5
90/C 32/06	Comunicazione delle decisioni «strutture agrarie»	6
90/C 32/07	Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di articoli in tessuto riccio del tipo spugna di cotone (accappatoi da bagno, biancheria da toletta o da cucina) originari della Turchia	8
II Atti preparatori		
Commissione		
90/C 32/08	Modifica della Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione di un programma d'azione della Comunità nel settore della formazione professionale e del mutamento tecnologico (Eurotecnet II)	9

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

9 febbraio 1990

(90/C 32/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	42,6676	Peseta spagnola	132,196
Franco belga e lussemburghese finanziario	42,6676	Scudo portoghese	179,902
Marco tedesco	2,03717	Dollaro USA	1,21986
Fiorino olandese	2,29797	Franco svizzero	1,81881
Sterlina inglese	0,721597	Corona svedese	7,45151
Corona danese	7,87663	Corona norvegese	7,87297
Franco francese	6,93185	Dollaro canadese	1,45615
Lira italiana	1516,26	Scellino austriaco	14,3443
Sterlina irlandese	0,768900	Marco finlandese	4,81235
Dracma greca	192,079	Yen giapponese	177,124
		Dollaro australiano	1,62215
		Dollaro neozelandese	2,05710

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(90/C 32/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1623/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 24)	8. 2. 1990	79,85 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1624/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 27)	8. 2. 1990	69,50 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1625/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 30)	8. 2. 1990	62,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1626/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 33)	8. 2. 1990	140,93 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 2709/89 della Commissione, del 7 settembre 1989, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso i paesi delle zone I, II, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 262 dell'8. 9. 1989, pag. 15)	—	nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 3126/89 della Commissione, del 18 ottobre 1989, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 14)	8. 2. 1990	205,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3451/89 della Commissione, del 16 novembre 1989, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, II, eccetto l'Unione Sovietica, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 333 del 17. 11. 1989, pag. 29)	8. 2. 1990	84,34 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3949/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento tenero in Spagna (GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 38)	8. 2. 1990	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 3950/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento tenero in Germania (GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 41)	—	nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 105/90 della Commissione, del 16 gennaio 1990, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag. 6.)	8. 2. 1990	248,00 ECU/t

AIUTI DI STATO

C 52/89

(Italia)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(90/C 32/03)

Comunicazione della Commissione al sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad aiuti che l'Italia ha deciso di instaurare con la legge della Regione Sicilia: «Interventi per lo sviluppo industriale»

Con lettera del 17 novembre 1988, n. 7756 della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, completata con lettera del 29 novembre 1988, n. 8132 della stessa rappresentanza, il governo italiano ha inviato alla Commissione la legge regionale in oggetto, adottata dall'Assemblea regionale siciliana in data 27 ottobre 1988. La legge dispone l'iscrizione in bilancio di uno stanziamento complessivo di 328 miliardi di lire per gli anni 1988, 1989 e 1990.

Il regime di aiuti, non essendo stato notificato allo stadio di progetto, conformemente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati. La Commissione non era quindi obbligata a pronunciarsi nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica.

Dopo numerosi contatti, a richiesta delle autorità siciliane, una riunione ha avuto luogo in Bruxelles, in data 22 febbraio 1989, tra le medesime ed i servizi della Commissione. Nel corso della riunione i servizi della Commissione hanno messo l'accento sulle grandi difficoltà alle quali si trovavano confrontati per la valutazione della legge siciliana, composta da 58 articoli, relativa a numerosi rami di attività nonché ad organismi pubblici e privati. La maggioranza di detti articoli, inoltre, fa riferimento ad altre disposizioni legislative o regolamentari spesso sconosciute dalla Commissione. Le autorità siciliane avevano promesso di inviare nel più breve tempo possibile una relazione scritta molto dettagliata in merito alla legge. Nonostante diversi solleciti e l'invio di una lettera datata 5 giugno 1989, n. 7410 da parte dei servizi della Commissione alla rappresentanza permanente italiana, nessuna risposta è pervenuta alla Commissione.

La legge siciliana prevede la concessione di contributi a fondo perduto, di prestiti agevolati, di anticipazioni di fondi, di fondi di dotazione a favore di organismi pubblici destinati, sembrerebbe, alla copertura di certe perdite di gestione, di garanzie, ecc.

La Commissione, in base alle informazioni di cui dispone attualmente, ritiene che tutte queste misure di aiuto pos-

sano minacciare di falsare gli scambi tra Stati membri e provocare una distorsione della concorrenza contraria al comune interesse.

Alla luce delle osservazioni di cui sopra, la Commissione informa il governo italiano che, dopo aver esaminato la legge sovraccitata ed in mancanza delle informazioni complementari sollecitate più volte — e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, tredicesimo considerando della sentenza del 20 marzo 1984 nella causa 84/82 che impone alla Commissione d'aprire il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 allorché in esito ad un primo esame essa non abbia potuto superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di tale progetto con il mercato comune —, essa ha avviato nei suoi confronti il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

Nel quadro di tale procedimento, la Commissione invita il governo italiano a presentarle le sue osservazioni nel termine di un mese a decorrere dalla presente lettera.

La Commissione informa inoltre il governo italiano che analogo invito sarà rivolto agli altri Stati membri nonché agli altri interessati mediante pubblicazione della presente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione fa presente al governo italiano che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, alle misure progettate non può essere data esecuzione prima che la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 abbia condotto ad una decisione finale.

La Commissione richiama l'attenzione del governo italiano sulla lettera da essa inviata a tutti gli Stati membri il 3 novembre 1983, relativamente agli obblighi ad essi incombenti in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, nonché la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, nella quale si precisa che per

ogni aiuto illegalmente concesso, ossia senza attendere la decisione finale nel quadro della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, la Commissione potrà esigere il rimborso.

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di un mese a decorrere

dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate all'Italia.

AIUTI DI STATO

C 68/89 — 69/89

(Italia)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(90/C 32/04)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad aiuti che l'Italia ha deciso di concedere in favore dei due regimi di aiuto alla ricerca

Con lettere SG(88) D/5041 e D/5031 del 26 aprile 1988, la Commissione ha comunicato al governo italiano la sua decisione di non formulare obiezioni nei riguardi dell'applicazione fino a tutto il 1988 dei due regimi di aiuto denominati rispettivamente «Contratti di ricerca sovvenzionati del Consiglio nazionale delle ricerche» e «R & S connessa a fonti alternative di energia (ENEA)».

Con le suddette lettere la Commissione ha chiesto al governo italiano di trasmetterle una relazione annuale di applicazione nonché di notificarle il rifinanziamento o la modificazione dei regimi di aiuto. Con lettere n. 9531 del 13 ottobre 1988 e n. 6202 del 27 gennaio 1989, la Commissione ha rammentato al governo italiano che tali obblighi dovevano essere soddisfatti entro il 17 marzo 1989.

Con telex n. 18599 del 19 maggio 1989, la rappresentanza permanente italiana ha chiesto una proroga per raccogliere i dati richiesti. Con telex n. 188726 del 26 giugno 1989, il ministro italiano per la ricerca ha chiesto un'ulteriore proroga che la Commissione ha concesso fino al 4 agosto 1989. Da allora la Commissione non ha ricevuto né la notifica del rifinanziamento dei regimi in oggetto, né le relazioni annuali di applicazione.

Al fine di valutare la compatibilità degli attuali regimi di R & S con il mercato comune, la Commissione deve veri-

ficare se sono soddisfatti i criteri stabiliti nella disciplina comunitaria per gli aiuti in materia di R & S.

La Commissione ha recentemente deciso (vedi lettera SG(89) D/6870 del 30 maggio 1989) di aprire la procedura dell'articolo 169 CEE nei riguardi della Repubblica italiana per non aver adottato tutte le misure necessarie per garantire che i regimi di aiuto vengano notificati nella fase di progetto.

Non avendo ricevuto la relazione annuale richiesta, la Commissione non è in grado di valutare la conformità di tali regimi con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Pertanto, tali aiuti possono essere stati applicati o vengono applicati in modo abusivo, in particolare se i regimi in oggetto sono stati rifinanziati nel 1989 senza preventiva notifica, in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Questo dubbio relativo all'applicazione dei suddetti regimi è tanto più fondato in quanto, come si è detto sopra, la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta alle sue richieste.

La Commissione ha perciò deciso di aprire la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

La Commissione invita con la presente il governo italiano, nel quadro della suddetta procedura, a presentare le sue osservazioni entro quattro settimane dalla data della presente.

La Commissione informa inoltre il governo italiano che essa ha invitato gli altri Stati membri, mediante invio di copia della presente lettera, e i terzi interessati, mediante pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a presentare le loro osservazioni.

La Commissione rammenta al governo italiano che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, le misure progettate non possono essere applicate fino a che la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 non abbia condotto ad una decisione finale. Gli aiuti concessi illecitamente prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale possono essere oggetto di una domanda di rimborso.

Le Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle

misure in questione nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

Tali osservazioni saranno comunicate all'Italia.

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(90/C 32/05)

La Commissione, con decisione C(90) 170 del 7 febbraio 1990, ha autorizzato la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario scarpe di tela o di sparto, dei codici NC 6404 19 90, ex 6404 20 90, ex 6405 10 90, 6405 20 99 e ex 6405 90 90 originarie della Cina e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 30 giugno 1990.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, telefax (02) 235 01 21.

Comunicazione delle decisioni «strutture agrarie»

(90/C 32/06)

(Vedi la comunicazione pubblicata nella «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» n. L 174 del 22 giugno 1989)

Decisione della Commissione C(90) 118 del 31 gennaio 1990

Stato membro interessato:

— Repubblica federale di Germania

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di indennità compensative (Bund e Länder).

Decisione della Commissione C(90) 119 del 31 gennaio 1990

Stato membro interessato:

— Portogallo

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di indennità compensative.

Decisione della Commissione C(90) 122 del 31 gennaio 1990

Stato membro interessato:

— Spagna

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di aiuti regionali nelle Asturie (Investimenti collettivi).

Decisione della Commissione C(90) 117 del 31 gennaio 1990

Stato membro interessato:

— Paesi Bassi

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di modifica del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione.

Decisione della Commissione C(90) 120 del 31 gennaio 1990

Stato membro interessato:

— Regno Unito

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro in materia di modifica del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione.

Decisione della Commissione C(90) 121 del 31 gennaio 1990

Stato membro interessato:

— Regno Unito

Base giuridica:

— Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).

Decisione con la quale si constata che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità, tenuto conto delle misure adottate dallo Stato membro per gli aiuti agli investimenti nell'Irlanda del Nord.

NB: Per ottenere una copia del testo della decisione nella lingua o nelle lingue dello Stato membro interessato, si prega di rivolgersi al Segretariato generale della Commissione delle Comunità europee, Servizio delle pubblicazioni e notifiche, palazzo Berlaymont, ufficio 11/60, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (tel. 02-235 23 64, telecopiatrice 02-235 01 20 + 02-235 01 21).

Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di articoli in tessuto riccio del tipo spugna di cotone (accappatoi da bagno, biancheria da toilette o da cucina) originari della Turchia

(90/C 32/07)

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di alcuni tipi di articoli in tessuto riccio del tipo spugna originari della Turchia, nonché al conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria.

Ricorrente

La denuncia è stata presentata da Eurocoton, il comitato delle industrie del cotone e dei prodotti tessili affini della Comunità, a nome dei produttori che rappresentano praticamente tutta la produzione comunitaria degli articoli in tessuto riccio del tipo spugna di cotone.

Prodotto

I prodotti in questione sono gli accappatoi da bagno a maglia in tessuto riccio del tipo spugna di cotone di cui ai codici NC ex 6107 91 00 ed ex 6108 91 00, gli accappatoi da bagno tessuto, in tessuto riccio del tipo spugna di cotone di cui ai codici NC ex 6207 91 00 e ex 6208 91 10 e la biancheria da toilette o da cucina in tessuto riccio del tipo spugna di cotone di cui al codice NC 6302 60 00.

Denuncia di dumping

La denuncia di dumping si basa sul confronto tra i prezzi vigenti sul mercato interno della Turchia e i prezzi all'esportazione nella Comunità. I margini di dumping così valutati sono rilevanti.

Denuncia di pregiudizio

Riguardo al pregiudizio il ricorrente sostiene che tra il 1984 e il 1988 le importazioni nella Comunità dei prodotti in questione originari della Turchia sono aumentate di quasi il 400 %, passando da 1 553 t a 7 549 t, con un incremento della corrispondente quota di mercato comunitario dall'1,6 % al 6,1 %. Nella Repubblica federale di Germania, in Francia e nel Regno Unito (che rappresentano il 40 % del consumo comunitario) tra il 1984 e il 1988 la quota di mercato dei prodotti originari della Turchia è aumentata in media dal 4 % al 14 %.

Secondo la denuncia, inoltre, i prezzi ai quali i prodotti importati sono venduti sul mercato comunitario sono nettamente inferiori ai prezzi applicati dai produttori comunitari, con un margine di sottoquotazione massimo del 50 %.

Per quanto riguarda l'incidenza di tali importazioni, nella denuncia si afferma che nel periodo 1984-1988 le vendite dei produttori comunitari sono aumentate soltanto del 6,6 %, mentre il consumo nella Comunità è aumentato del 25,5 %. Nello stesso periodo, nella Re-

pubblica federale di Germania, in Francia e nel Regno Unito le vendite dei produttori comunitari sono effettivamente diminuite in media del 4 %, rispetto ad un incremento medio del consumo del 33 %. Secondo il ricorrente nello stesso periodo la quota di mercato dei produttori comunitari è diminuita del 13,1 %, sul mercato della Comunità e del 18 % in media nella Repubblica federale di Germania, in Francia e nel Regno Unito. Nella denuncia si afferma inoltre che l'occupazione è diminuita del 28 % e che le imprese comunitarie hanno subito una sensibile diminuzione dei profitti o addirittura perdite.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio⁽¹⁾. Le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario loro inviato e allegando prove a sostegno.

La Commissione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché dimostrino di poter essere interessate all'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento suddetto.

Termine

Le informazioni relative al caso in esame, le argomentazioni in materia di dumping o di pregiudizio e le eventuali domande di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale «Relazioni esterne» (Divisione I-C-2), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles⁽²⁾ entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso oppure, per le parti direttamente interessate, al più tardi entro trenta giorni dalla data in cui è stata ricevuta la lettera che accompagna il questionario. La lettera si ritiene ricevuta sette giorni dopo l'invio.

Se le informazioni e le argomentazioni richieste non dovessero pervenire in forma adeguata entro il termine sopra specificato, le autorità della Comunità possono elaborare conclusioni preliminari o finali in base agli elementi disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ Telex COMEU B 21877; telefax (322) 235 65 05.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifica della proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione di un programma d'azione della Comunità nel settore della formazione professionale e del mutamento tecnologico (Eurotecnet II) ⁽¹⁾

COM(89) 612 def.

(Presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 24 gennaio 1990)

(90/C 32/08)

⁽¹⁾ GU n. C 242 del 22. 9. 1989, pag. 7 [COM(89) 355 def.].

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Dopo l'ottavo considerando inserire il nuova considerando seguente:

«considerando la necessità di varare misure concrete per garantire il principio di coesione economica e sociale».

Articolo 1 immutato

Articolo 2

Articolo 2

Primo comma immutato

In particolare, il programma Eurotecnet II è inteso a completare e a rafforzare le politiche attuate dagli Stati membri, mediante:

a) la promozione dell'impiego di metodi innovativi selezionando in ciascuno Stato membro progetti dimostrativi esemplari e predisponendo il necessario coordinamento affinché i vari progetti dimostrativi possano contribuire all'innovazione e alla cooperazione all'interno di ciascuno Stato membro e tra Stati membri;

b) il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri per lo scambio e il trasferimento di metodologie, nonché lo sviluppo di metodi innovativi comuni e per migliorare i contatti tra specialisti della formazione in questo settore;

In particolare, il programma Eurotecnet II è inteso a completare e a rafforzare le politiche attuate dagli Stati membri con il concorso delle parti sociali, mediante:

a) la promozione dell'applicazione di metodi innovativi selezionando in ciascuno Stato membro progetti dimostrativi esemplari e predisponendo il necessario coordinamento affinché i vari progetti dimostrativi possano contribuire all'innovazione e alla cooperazione all'interno di ciascuno Stato membro e tra Stati membri per quanto concerne il trasferimento di metodologie;

b) lo sviluppo di metodi innovativi comuni e il miglioramento dei contatti tra specialisti della formazione in questo settore;

Punto c) e d) immutati

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

- e) l'introduzione delle opportune attività di ricerca e analisi per l'identificazione delle nuove qualifiche e specializzazioni determinate dal mutamento tecnologico, in modo da conformarvi in futuro la formazione iniziale e permanente, e il contributo alla flessibilità dei sistemi di formazione mediante l'introduzione di metodi d'apprendimento aperti e di altre prassi innovative che emergeranno nel corso del programma;

- e) l'introduzione, con in particolare la partecipazione delle parti sociali, delle opportune attività di ricerca e analisi per l'identificazione delle nuove qualifiche e specializzazioni determinate dal mutamento tecnologico, in modo da conformarvi in futuro la formazione iniziale e permanente, e il contributo alla flessibilità dei sistemi di formazione mediante l'introduzione di metodi d'apprendimento aperti e di altre prassi innovative che emergeranno nel corso del programma;

Punto f) immutato

Articolo 3 immutato

Articolo 4

Articolo 4

Primo comma immutato

- a) rafforzare la cooperazione a tutti i livelli tra i sistemi di formazione professionale. Tale cooperazione comprenderà l'offerta sia a livello pubblico che privato, la partecipazione delle parti sociali e di tutti i settori economici, per garantire l'adeguamento di detti sistemi ai mutamenti tecnologici;

- a) rafforzare la cooperazione a tutti i livelli tra i sistemi di formazione professionale. Tale cooperazione, organizzata con la partecipazione delle parti sociali, comprenderà l'offerta sia a livello pubblico che privato di tutti i settori economici.

Punto b) immutato

- c) stimolare lo sviluppo di approcci innovativi mediante la realizzazione di azioni formative a carattere sperimentale o dimostrativo. Tali azioni devono contribuire allo sviluppo e al miglioramento dell'offerta di formazione professionale ed essere oggetto di un'ampia diffusione;

- c) stimolare lo sviluppo di approcci innovativi mediante la realizzazione di azioni formative a carattere sperimentale o dimostrativo. Tali azioni devono contribuire allo sviluppo e al miglioramento dell'offerta di formazione professionale e i risultati di tali azioni devono essere portati a conoscenza delle parti sociali ed essere oggetto di un'ampia diffusione;

Punto d) immutato

- e) promuovere la parità di opportunità tra uomo e donna, agevolando in particolare la riqualificazione o il reinserimento professionale delle donne la cui carriera rischia di essere compromessa dall'introduzione di nuove tecnologie o le cui capacità professionali richiedono un aggiornamento in vista della ripresa dell'attività lavorativa;

- e) promuovere la parità di opportunità tra uomo e donna, agevolando in particolare:

- l'accesso delle donne a canali di formazione a forte contenuto tecnologico in cui sono tradizionalmente sottorappresentate;
- la riqualificazione o il reinserimento professionale delle donne la cui carriera rischia di essere compromessa dall'introduzione di nuove tecnologie o le cui capacità professionali richiedono un aggiornamento in vista della ripresa dell'attività lavorativa;

Punto f) e ultimo paragrafo immutati

Articolo 5 e 6 immutati

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 7**Articolo 7*

Primo comma immutato

Ai fini dell'attuazione del presente programma, la Commissione si avvale, all'occorrenza, della collaborazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP).

Ai fini dell'attuazione del presente programma, la Commissione si avvale della collaborazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP).

Articolo 8 immutato

*Articolo 9**Articolo 9*

Nel 1992 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione intermedia sulla realizzazione di Eurotecnet II.

Nel corso del primo semestre 1992, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione intermedia sulla realizzazione e sulle modalità di finanziamento di Eurotecnet II, nonché una relazione di valutazione rispetto agli obiettivi definiti all'articolo 2.

Entro il 30 giugno 1995, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione finale di valutazione sull'esperienza acquisita e sui risultati di Eurotecnet II rispetto agli obiettivi assegnati al programma, quali definiti all'articolo 2 della presente decisione.

Entro il 30 giugno 1995, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione finale (due parole soppresse) sull'esperienza acquisita e sui risultati di Eurotecnet II rispetto agli obiettivi assegnati al programma, quali definiti all'articolo 2 della presente decisione.

Terzo comma immutato

Articolo 10 immutato

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

NUOVE TECNOLOGIE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Il presente opuscolo informativo si basa su 26 studi di casistica effettuati in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e nel Regno Unito su incarico della Fondazione europea. Essi si sono concentrati sui seguenti settori:

- stato dello sviluppo tecnologico delle macchine CNC, dei sistemi CAD/CAM e del livello d'integrazione tra progettazione, programmazione e fabbricazione
- portata dell'introduzione di sistemi CAD/CAM integrati
- possibili conseguenze economiche e organizzative sull'industria manifatturiera
- conseguenze sull'interazione fra uomo, macchina e organizzazione del lavoro
- sviluppo di una politica aziendale dinamica del personale e collegamento con formazione, qualifiche e sviluppo professionale
- conseguenze sugli «utenti» del sistema nonché interazione fra tali «utenti»
- effetti sull'occupazione nell'industria manifatturiera

56 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: SY-50-87-291-IT-C ISBN: 92-825-7806-2

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 7 000 FB 200 ECU 4,60



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

